

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis  
n. 23**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEI SIGNORI (\*)

**WOLF BULL HEINZ, DOMENICO DOGLIANI E AMILCARE DOGLIOTTI**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli**

**il 17 gennaio 1996**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 19 gennaio 1996**

---

(\*) Trattasi di soggetti indagati nell'ambito del procedimento penale a carico del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 9). La relativa domanda di autorizzazione a procedere è stata già deliberata dal Senato nel senso della concessione il 24 gennaio 1995.

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

R O M A

Napoli, 17 gennaio 1996

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Heinz Wolf Bull, Dogliano Domenico, Dogliotti Amilcare, nell'ambito del procedimento penale contro De Lorenzo Francesco + 9 (vicenda RIMEZ), per i quali codesto Senato ha già concesso autorizzazione a procedere.

Con ossequi.

*Il Pubblico Ministero*  
(F.to Dr. A. D'AVINO)

**Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)**

Napoli, 12 gennaio 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Marco Occhiofino

GIUDICE: dott. Giuseppe De Tullio

GIUDICE: dott. Francesco Pellecchia

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di:

Heinz Wolf Bull, n. a Karlsruhe (Germania) il 27.12.1938, res. Konstanz, Gonstanzer Weg. 13.

Dogliani Domenico, n. a Salmour (CN) l'11.5.1937, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero - Alba (CN);

Dogliotti Amilcare, n. a Neive (CN) il 15.8.29, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero - Alba (CN).

In data 8.3.95 questo Collegio richiedeva a codesta Assemblea, di poi ottenendola il 10.5.95, autorizzazione a procedere nei confronti di:

De Lorenzo Francesco, n. Napoli il 5.6.1938 ivi res. via Stazio n. 118;

Marone Giovanni n. Napoli il 28.4.1946 ivi res. via Posillipo - Villa Chiara, n. 66;

Puttini Giuseppe, n. Napoli il 12.11.1958, ivi res. Corso Vittorio Emanuele 651;

Bellini Giampiero, n. Firenze il 26.8.36, res. Milano via G. Pagano, n. 52;

Gerritsen Adrianus J., n. Bergen OP Zoom (Olanda) il 22.9.1933, domiciliato presso la sede della Organon Italia spa, Via Ostilia, 15 - Roma;

Del Nobolo Giorgio, n. Milano il 19.4.1946, dom. presso la sede della Bik Gulden Italia spa, Via Giotto n. 1, - Cormano (Mi);

Jorio Franco, n. Milano l'1.5.1909, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero - Alba (CN);

Chiesa Severino, n. Brusasco (TO) il 21.3.1925, dom. presso Ferrero spa, con sede il Piazzale P. Ferrero - Alba (CN);

Procaccini Ubaldo, n. Napoli il 9.11.1941 res. Napoli via Posillipo, n. 69;

Cilento Stefano, n. Napoli il 25.6.1958, ivi res. Via Posillipo, 66.

In data 30-9-94 la Procura della Repubblica in sede trasmetteva a questo Collegio per competenza gli atti del procedimento penale n. 12371/94, nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altri, relativi ad accertamenti in ordine al centro studi Rimez di Napoli.

Detto procedimento era sorto come stralcio dal procedimento principale n. 8704/93, essendo necessari accertamenti ulteriori con riferimento ad episodi delittuosi acclarati nella fase pressochè terminale delle indagini preliminari di cui al citato fascicolo, e prima della decisione della Suprema Corte di Cassazione in data 20-7-94, con la quale si statuiva la competenza di questo Collegio in ordine al procedimento principale.

È di tutta evidenza, pertanto che la rimessione degli atti a questo Collegio da parte del PM, ai sensi dell'art. 6 L. 1/89, radichi la competenza di questo Tribunale qualora gli atti trasmessi concernano i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

È altrettanto evidente che trattandosi nella fattispecie di vicende del tutto analoghe a quelle di cui ai capi dal 59 al 66 dell'ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento principale sulla «Sanità» in ordine al quale è intervenuta la citata sentenza della Cassazione, deve affermarsi che anche in ordine ai fatti oggetto dell'attuale indagine debba ravvisarsi la configurazione di un «reato ministeriale».

Invero la Suprema Corte ha affermato che tale categoria non deve intendersi in senso restrittivo, bensì in essa vanno ricondotti, oltre gli atti tipici e formali con cui si esprime l'attività del ministro, anche tutte quelle condotte «che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto». Rileva pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni di Ministro, inteso quest'ultimo, non solo come organo di governo, ma anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico Ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica amministrazione.

Nè vale a far venir meno il predetto rapporto la realizzazione di condotte illecite a mezzo di funzionari, o collaboratori inseriti nella struttura organizzativa o funzionale di un ministero, giacchè il diritto e la facoltà di intervento sono comunque espressioni del potere esercitato da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni e nella direzione del suo dicastero.

Orbene dagli atti processuali emerge con evidenza che le condotte contestate al De Lorenzo non sono certamente state poste in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, bensì egli ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionalmente inerenti alla sua carica.

La proposta argomentazione trova fondamento anche nella circostanza della configurazione di reato ministeriale già ravvisata dalla

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corte di Cassazione a Sezioni unite e dall'autorizzazione a procedere già concessa dal Parlamento in ordine a vicende del tutto analoghe, per le quali è ormai anche intervenuto il rinvio a giudizio del De Lorenzo.

Si ritiene, inoltre, che la cognizione di questo Ufficio si dispieghi anche per tutte le posizioni processuali differenti da quella del De Lorenzo Francesco, giacchè fra esse vi è un pacifico rapporto di concorso nel reato.

Opina infatti questo Collegio che anche per gli indagati cd. «laici» la procedura segua lo schema delineato dall'art. 8 legge cost. 1/89 e che pertanto necessiti l'autorizzazione di cui all'art. 96 della Costituzione.

Tanto si desume, invero, già dal tenore della predetta legge, la quale riferisce la potestà di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi in cui il procedimento riguardi altresì «soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati».

Ancor più chiaramente, l'art. 4 comma 2 legge 219/89 prevede che nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata ed il procedimento riguardi un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, la Camera competente indichi «a quale concorrente, anche se non Ministro nè Parlamentare, necessiti l'autorizzazione ex art. 96 Costituzione».

Le vicende attinenti all'attuale richiesta di autorizzazione a procedere hanno anch'esse come scenario di fondo il vasto e ormai noto sistema di «mazzette» erogate a De Lorenzo Francesco da parte di imprenditori farmaceutici ed in genere da parte di imprenditori che avevano comunque rapporti col Ministero della Sanità; detto scenario è stato possibile delineare sulla scorta delle dichiarazioni rese da Marone Giovanni (ex segretario particolare del Ministro De Lorenzo) sia al Pm di Napoli che al Pm di Milano.

Da Marone, attraverso articolate investigazioni, si è risaliti ad un numero impressionante di imprenditori dei più disparati settori (farmaceutici, alimentari, pubblicitari ecc.), i quali letteralmente «compravano» i favori di De Lorenzo mediante elargizioni di varia natura che lo stesso Marone ha individuato fin dai primi interrogatori.

In sostanza, alcuni offrivano somme in contanti, altri versavano all'estero (sul c/c 8777 della Banca Bruxelles Lambert di Ginevra), altri pagavano spese elettorali di De Lorenzo, altri ancora pagavano fatture emesse da tipografie creditrici di De Lorenzo per manifesti elettorali, altri versavano contributi ad associazioni e/o istituzioni «vicine» al predetto, e così via.

\* \* \*

Quanto più specificatamente alle vicende in esame, esse vanno inquadrare esattamente in questo ultimo ambito.

Il Rimez compare per la prima volta nell'inchiesta attraverso il c.d. «memoriale-Marone»; quest'ultimo così si esprime:

«... È un centro di studio e ricerca senza finalità di lucro di ispirazione liberale napoletana.

Come tutte le associazioni non riconosciute, presenta la dichiarazione IVA (...) per gli studi ed i finanziamenti ricevuti da enti pubblici e/o privati.

So per certo, anche se non ne ricordo tempi, importi e modalità, che alcune case farmaceutiche hanno finanziato studi e ricerche...».

Marone è ritornato sulla questione Rimez nel corso dell'interrogatorio reso al Pm di Milano il 16.6.93:

«... De Lorenzo era interessato a sostenere anche economicamente le attività del Rimez, il quale, a fronte di ricavi ottenuti per la preparazione di studi e ricerche che gli venivano commissionati da chi voleva finanziare il De Lorenzo, aveva uscite che rappresentavano per lui benefici diretti o indiretti. Questi benefici erano per esempio la possibilità di assegnare borse di studio secondo la discrezionalità di De Lorenzo, organizzare convegni politico-culturali incentrati su temi di ispirazione liberale che a lui servivano come tribuna per il pensiero liberale e per la sua immagine, l'utilizzo della sede romana di via Barberini...» (cfr. interrogatorio 16.6.1993 al Pm Milano, ff. 64-65).

L'ultimo responsabile del Rimez è Puttini Giuseppe, tratto in arresto, nell'ambito del proc. 8704/93, per una vicenda di corruzione a De Lorenzo, posta in essere da De Vita Luigi, titolare dell'impresa farmaceutica Celsius.

Puttini rese dichiarazioni anche sul Rimez in data 6.7.93 al Gip:

«L'on. De Lorenzo mi contattò dicendomi che grazie al suo intervento avrei potuto avere un incarico professionale. Si trattava dell'incarico di consulente Rimez e, a tal proposito, il De Lorenzo mi disse di rivolgermi a Giovanni Marone... Nel novembre '91 accettai l'incarico di socio e segretario del Rimez. Preciso che tale centro ufficialmente ha la finalità di facilitare lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso iniziative culturali e sociali; nella pratica invece ha avuto lo scopo di supporto al P.L.I. ed alla attività dell'on. De Lorenzo. In particolare costituiva il viatico per avere fondi dalle case farmaceutiche, fondi che venivano utilizzati per poi coprire costi della segreteria di De Lorenzo su indicazioni di quest'ultimo e del Marone; gestiva la contabilità in ordine ad alcune spese di De Lorenzo e del P.L.I. (...). In pratica il Rimez era una struttura di supporto per la attività politica dell'on. De Lorenzo. Nel periodo tra il 5/3/92 ed il 25/3/92 furono inviate una serie di lettere a ditte farmaceutiche. Le inviai io su indicazione del Marone; costui mi disse che dovevo nelle varie lettere chiedere contributi alle varie ditte per studi elaborati dal Rimez. In tali lettere, in pratica, facevamo presente alle ditte che avevamo fatto uno studio su argomenti scientifici (...) chiedevamo una certa cifra che variava dai 30 ai 60 milioni (...). Il Rimez è poi titolare di due convenzioni, una con il Ministero dell'Ambiente di 470 milioni ed un'altra con il Ministero della Sanità per 588 milioni (...). La convenzione concessa dal Ministero della Sanità fu firmata dal Ministro De Lorenzo (...).»

Puttini ha poi specificato il suo ruolo in ordine alla spedizione delle lettere-proposta alle imprese farmaceutiche, sottolineando che

in qualche caso gli studi erano addirittura forniti dalla stessa impresa farmaceutica che invece doveva esserne destinataria:

«... le lettere furono spedite alle case farmaceutiche fra il marzo e il maggio 92 (...). Sapevo che due studi della Italfarmaco non erano stati fatti dal Rimez (...) era il Marone che mi diceva di scrivere la lettera alle case farmaceutiche...» (cfr. interrogatorio Puttini Giuseppe del 13.7.93).

\* \* \*

Fatta questa premessa sulla natura del RIMEZ, occorre dire che il presente procedimento ha due fondamentali campi di indagine:

- a) le erogazioni concesse a De Lorenzo da parte di imprese (farmaceutiche e non) attraverso il Rimez;
- b) i finanziamenti ottenuti dal Rimez da parte di enti pubblici e segnatamente da parte del Ministero della sanità, tenuto conto del fatto che al vertice di detto Ministero vi è stato De Lorenzo Francesco.

#### A) Vicende Rimez-imprese

Nel corso dell'ultimo interrogatorio, reso in data 16.6.94 Puttini ha parlato di varie imprese farmaceutiche e non che facevano ricorso al sistema del pagamento indiretto a De Lorenzo; è opportuno riportare il contenuto di tale interrogatorio nella parte relativa al Rimez, perchè costituisce un importante riepilogo:

«... Quanto alle fatture che il Rimez ha emesso a carico di imprese farmaceutiche, ricordo che Marone mi disse che il RIMEZ disponeva di alcuni studi elaborati da professori amici del partito e che quindi non avevano alcun costo per il Rimez; mi specificò anche che egli aveva la possibilità di farsi pagare tali studi dalle imprese farmaceutiche a prezzi notevolmente superiori al valore degli studi stessi, specificando che egli era uno "stimolatore", nel senso che era in grado di far arrivare soldi al Rimez con tale sistema.

(...) Marone mi disse che le imprese farmaceutiche erano "obbligate" nei confronti di De Lorenzo e che alcune persone esponenti di tali imprese erano "vicine" al partito: mi ricordo in particolare il Majatico della Lepetit, che è anche l'unico imprenditore col quale ho avuto rapporti diretti, atteso che lo incontrai su richiesta dello stesso Marone.

(...) Marone non mi ha mai detto che il pagamento degli studi da parte delle imprese farmaceutiche era collegato immediatamente ad aumenti di prezzi o comunque a provvedimenti di favore per le imprese stesse.

Mi disse comunque che quel sistema era un modo per far arrivare finanziamenti al partito, anche se devo dire che a Napoli il partito si identificava in De Lorenzo. A conferma di ciò quando ad un certo punto notai un progressivo allontanamento dal Rimez del Marone, su specifica indicazione di questi cominciai a rivolgermi direttamente a De Lorenzo.

A proposito degli studi, ricordo anche che, come ho già detto in precedenza, dei tre studi apparentemente forniti dal Rimez alla Italfarmaco due ci furono forniti dalla stessa Italfarmaco. Ricordo, infatti, che non riuscii a trovare nei nostri uffici due degli studi che avremmo do-

vuto avere agli atti per trasmettere alla Italfarmaco e un mio collaboratore mi informò che aveva preso contatti con tale società, la quale provide ad inoltrarci una copia: fu a quel punto che noi, dopo aver fatto alcune copie di tali due studi e averli fascicolati, formalmente facemmo la trasmissione alla Italfarmaco.

Aggiungo che altra anomalia era la circostanza che lo stesso studio venisse utilizzato più volte per venderlo a più case farmaceutiche e che questi invece non pretendessero una esclusiva.

(...) Tra le fatture che mi vengono mostrate emesse dal RIMEZ nel 1992 rientrano in questo discorso la nr.4 (Schering Ploug), la nr. 5 (Italfarmaco), nr 7 (Italfarmaco), nr. 8 (Organon), nr 9 (Byk Gulden), nr. 10 (Bristol Mayers), nr. 11 (Italfarmaco), nr. 12 (Lepetit),nr. 14 (Ferrero).

(...) I nominativi di tale imprese mi venivano indicati da Marone, il quale anzi era la persona che teneva materialmente i contatti con le imprese: io mi limitavo a trasmettere le lettere con le quali proponevo gli acquisti degli studi (talvolta le consegnavo al Marone che me le chiedeva, specificando che le avrebbe trasmesse lui), a inviare le fatture e ad aggiornare la contabilità.

(...) Nell'indicarmi le imprese cui trasmettere la proposta di acquisto dello studio, Marone mi assicurava di avere già contattato detta impresa e che avrebbe poi seguito lui lo sviluppo.

Dall'esame della documentazione del Rimez, ho potuto constatare che il sistema della vendita degli studi ad imprese non è nato sotto la mia gestione, ma era già presente nella gestione precedente.

Oltre alle imprese citate, ricordo che furono inviate proposte per l'acquisto di studi ad altre imprese su indicazione di De Lorenzo, quali Nestlé, Plasmon e Procter e Gamble: tuttavia tali proposte non ebbero alcun seguito...».

Si è già detto che per quattro imprese farmaceutiche (Lepetit, Bristol Mayer Squibb, Italfarmaco, Pfizer) le indagini sono state già portate a compimento, tanto che per i reati inerenti a tali vicende è già stato disposto in data 30-10-94 il rinvio a giudizio per i rispettivi titolari.

Per dare un quadro completo della situazione, che dal punto di vista del meccanismo delittuoso è verosimilmente identico a quello relativo alle imprese emerse nel corso dell'ultimo interrogatorio del 14-6-94 reso da Puttini, è opportuno riportare le dichiarazioni rese da alcuni di quegli imprenditori per i quali il rinvio a giudizio è già stato disposto.

Per la Bristol Mayer Squibb, così si è espresso Porporati Guido in data 19.7.1993 al GIP di Milano:

«La società di cui io sono il legale rappresentante (...) ha sostanzialmente sostenuto il centro studi Rimez facente capo a De Lorenzo, facendo effettuare, su richiesta di De Lorenzo, una ricerca di mercato o meglio un'indagine di opinione sull'impatto del ticket, che in quel periodo era notevolmente aumentato, sulla popolazione. In relazione a tale ricerca di opinione che fu effettuata dalla Rimez di Napoli, la società di cui sono legale rappresentante versò la somma di 70 milioni ... ciò si verificò verso febbraio-marzo 1992».

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali dichiarazioni sono sostanzialmente confermate al PM di Milano in data 20.7.1993:

«...ribadisco altresì che effettivamente ho pagato la somma di 70 milioni alla società Rimez di Napoli per un'indagine di opinione eseguita per conto della mia società, su specifica richiesta di De Lorenzo. Il pagamento avvenne nel febbraio-marzo 1992».

Per Italfarmaco, così dichiara De Santis Francesco nella memoria del 9.7.1993 (allegati 4-11):

«... (Marone) rifacendosi alla "operazione" svoltasi in precedenza, fece riferimento...ad un'altra società, la Rimez centro studi ricerche Mezzogiorno, con sede in Napoli... In effetti nell'ottobre 1991 la Rimez inviò alla Italfarmaco una lettera con la quale presentava le proprie attività. Dopo qualche mese, e precisamente nel febbraio 1992 ... la Rimez inviò un'ulteriore lettera con la quale dichiarava la propria disponibilità per una ricerca completa ed approfondita sulle strategie di comarketing nelle imprese farmaceutiche. Ed in effetti, con lettere 21.2, 28.2, 3.3.1992, l'Italfarmaco conferiva alla Rimez, in persona del dott. Puttini, l'incarico di effettuare 3 ricerche (...) per l'importo, rispettivamente di lire 50.000.000, 20.000.000 e 30.000.000 e così in totale 100.000.000 (somma che ... il sottoscritto si era dichiarato disposto a erogare a favore del richiedente tramite il segretario Enzo Marone). Le somme in parola vennero pagate tra il 30.3.1992 e il 6.4.1992 a fronte di 3 fatture (...) la prima di lire 50.000.000 + IVA del 30.3.1992, la seconda di lire 20.000.000 + IVA dell'1.4.1992, la terza di lire 30.000.000 + IVA del 6.4.1992, a favore della Rimez stessa. Anche in questo caso, due ricerche su tre furono in realtà effettuate dalla Italfarmaco che le predispose, le inviò alla Rimez e le ebbe di ritorno "fascicolate". (...) le fatture in questione e le ricerche relative sono state effettuate allo scopo di consentire un finanziamento a favore del partito cui apparteneva l'ex Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, ossia il Partito Liberale Italiano. Il pagamento delle fatture in questione avvenne in data 15.4.1992 con bonifico a favore della Rimez presso il Banco Ambrosiano Veneto di Napoli».

I due pagamenti di cui innanzi sono confermati da De Santis nel corso dell'interrogatorio 22.12.1993 al PM Milano (cfr. ff. 15-16).

Per la Pfizer Italiana, così si esprime Fontana Tommaso al PM in data 23.7.1993:

«... verso il mese di maggio 1989, incontrai casualmente l'on.le De Lorenzo all'aeroporto di Milano e si era nel periodo in cui si vociferava che nel costituendo Governo sarebbe entrato il De Lorenzo al Ministero della Sanità... Dopo un po' di tempo lo rincontrai ed effettivamente era divenuto Ministro... Dopo circa venti giorni mi telefonò Marone che si presentò come il segretario particolare del Ministro; il Marone, nel dirmi di sapere che ero amico del De Lorenzo, mi chiese dei finanziamenti in aiuto del PLI, specificando che si trattava di un partito giovane, che sarebbe diventato molto più attivo che in precedenza.

Ora che mi viene ricordato può darsi che effettivamente il Marone mi abbia detto che l'aiuto era indirizzato anche al De Lorenzo, politico emergente, ma dato il tempo trascorso, non sono in grado di precisare.

In ogni caso replicai che, essendo la nostra società una Multinazionale Americana, non disponeva di fondi neri; Marone a sua volta mi disse che bisognava trovare il modo e risposi che il modo lo avrebbe dovuto trovare lui. Dopo un po' di tempo e comunque entro il 1989, il Marone mi telefonò avanzando due proposte, specificando che aveva trovato il sistema, riferendosi alla richiesta di finanziamento. Mi propose in primo luogo di far stampare presso "una sua tipografia" dei depliant o delle monografie su nostri prodotti; accettai e gli mandai una monografia già stampata e che doveva essere ripubblicata, verso il mese di ottobre, dalla tipografia Simeone o Simone arrivarono una fattura e una bolla di accompagnamento riferite alla monografia per un importo di circa 60 milioni di lire; la monografia però non è mai arrivata nè io ne feci mai richiesta al Marone. Nel corso della conversazione in cui Marone mi proponeva la stampa ora citata, il predetto mi propose anche l'acquisto di uno studio di comarketing per le industrie farmaceutiche, per circa 40 milioni di lire curato da un loro centro studi, il Rimez. In effetti arrivarono sia lo studio che la fattura che noi provvedemmo a liquidare. È vero che commentai con il dott. Humpert che lo studio non valeva i 40 milioni pagati. Dalla premessa che mi aveva fatto il Marone capii che queste due proposte servivano a finanziare il PLI».

Sempre per la Pfizer Italiana, Humpert Bernt, nell'interrogatorio reso al PM in data 23.7.93, ha riferito:

«.. La seconda proposta riguardava uno studio sul marketing dei prodotti farmaceutici; il Marone indicò il Rimez quale istituto che si sarebbe occupato di tale studio. Ricevemmo una fattura dal Rimez di circa 40 milioni di lire che ugualmente pagammo. Devo dire che lo studio era di contenuto "leggero", per quanto Fontana mi disse, nel senso che non valeva il prezzo pagato».

Infine, vi è la Lepetit, il cui responsabile, Majatico Alberico, così ha raccontato durante l'interrogatorio reso al GIP di Milano in data 28.6.1993:

«... A ridosso delle elezioni politiche del 1992 il Marone richiese di far effettuare ad un centro studi napoletano, il Rimez, uno studio.

Dopo averne parlato col prof. Parenti io mi recai a Napoli ed ebbi contatti con un giovane commercialista del centro studi, tale dott. Puttini Giuseppe, il quale mi illustrò una serie di possibili studi tra i quali ricordo uno studio sulla "corretta illuminazione dei posti di lavoro" ed alla fine, poichè l'azienda stava trasferendo gli impianti da Como a Lainate in prov. di Milano, il prof. Parenti decise che lo studio come sopra intitolato poteva interessare la società e commissionammo appunto tale studio. Per la ricerca versammo la somma di lire 30 milioni al momento della firma del contratto ed una ulteriore somma di 30 milioni al momento della consegna dello studio.

La Lepetit versò in tal modo al Rimez la somma complessiva di lire 60 milioni...».

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da Puttini, ed escludendo le imprese già oggetto di investigazioni (e per le quali si procedeva nell'ambito dell'originario procedimento 8704/93 in ordine al quale è stato disposto da questo «Tribunale dei Ministri» il rinvio a giudizio), andranno pertanto compiute indagini a carico dei responsabili delle seguenti imprese: Schering, Organon, Bik Gulden e Ferrero; tali imprese hanno ricevuto fatture per la fornitura di studi che in realtà avevano un valore inferiore a quello portato in fattura (per come hanno riferito - si è visto - Fontana ed Humpert a proposito degli studi offerti alla Pfizer), o studi forniti contemporaneamente a più imprese e per prezzi differenziati (cfr. quanto indicato da Puttini il 14.6.93, e soprattutto quanto emerge dall'annotazione dei CC n. 276/174-1993 in data 7.7.94 ff. 29-30).

Trattasi, comunque, indipendentemente da tali ultimi fattori che non fanno che rendere più grave la posizione delle persone coinvolte, di un sistema per dare soldi a De Lorenzo, senza la preoccupazione di creare fondi neri, essendovi sempre una fattura di copertura da parte del Rimez.

Il Rimez, a sua volta, utilizzava tali fondi o per pagare spese nell'interesse di De Lorenzo (fitto di locali, bollette ecc., come ha dichiarato lo stesso Puttini), oppure per organizzare convegni e manifestazioni che consentivano un «ritorno di immagine» per De Lorenzo, accrescendo conseguentemente il suo peso politico (cfr. annotazione CC 276/174-1993 del 7.7.94 ai ff. 4-11, sulle attività organizzate dal Rimez).

È evidente la natura illecita di tale «contribuzione», essa si coglie, oltre che dalle dichiarazioni del Puttini, anche dalle modalità stesse dell'operazione: viene scelta una forma apparentemente «pulita», mediante il ricorso ad un ente di comodo, il Rimez, affidato al predetto Puttini Giuseppe, già destinatario di provvedimento cautelare proprio per il suo ruolo di sostanziale fiancheggiatore dell'attività del De Lorenzo.

È altrettanto evidente, e ciò risulta comprovato da tutte le indagini finora svolte, che le imprese farmaceutiche (ma il discorso vale evidentemente anche per altre imprese - come la Ferrero - che comunque avevano occasione di «contatti» col Ministero della sanità), con tali dazioni, miravano ad ottenere la benevolenza del De Lorenzo, con riferimento alle pratiche di loro specifico interesse.

Naturalmente a nulla rileva, ai fini della contestata corruzione, che la somma (in parte o totalmente) confluisse nelle tasche del De Lorenzo o nelle casse del PLI, napoletano: quand'anche le somme fossero destinate in via esclusiva al PLI, non verrebbe di per sé solo meno il reato di corruzione, che offende un bene giuridico diverso e non è affatto incompatibile con la norma sul finanziamento illecito; d'altronde è irrilevante - una volta percepita illecitamente l'utilità per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio - la destinazione finale dell'utilità medesima.

#### B) Vicende Rimez-Ministero

Puttini Giuseppe ha fatto un primo accenno ai rapporti Rimez - Ministero della sanità e Ministero dell'ambiente in data 9.7.1993:

«...Il Rimez è poi titolare di due convenzioni, una con il Ministero dell'ambiente per un importo di 470.000.000 ed un'altra con il Ministero della sanità per 588.000.000...».

Lo stesso è ritornato sull'argomento in data 13.7.93 dinanzi al PM (f. 9), ed anche nel corso dell'interrogatorio del 14.6.94, allorquando ha riferito della sua intenzione di liquidare le pendenze del Rimez:

«...Il credito di lire 294.117.000 si riferisce alle somme che, presumibilmente, il Rimez dovrebbe incassare dal Ministero della sanità, a saldo della convenzione avente ad oggetto uno studio sui Fitofarmaci, effettivamente svolto. Detta convenzione risale al 29.12.1990 e risulta firmata dal prof. Vittorio Silano per il Ministero e da Stefano Cilento per il Rimez e fu resa esecutiva in pari data con decreto del Ministro De Lorenzo.

Il relativo studio fu effettivamente svolto e il Ministero ha corrisposto già delle anticipazioni per un importo per lire 294 milioni circa se ben ricordo e pertanto dobbiamo averne ancora pari importo.

Vi è poi un discorso aperto con il Ministero dell'ambiente per un contributo di lire 470 milioni per la commessa «un golfo da vivere», per tale progetto il Rimez ha ricevuto 47 milioni di acconto...».

Dagli accertamenti svolti dalla PG, che ha riferito con la più volte richiamata annotazione 276/174-1993 (ff. 30 e segg.), è emerso che effettivamente vi sono alcune convenzioni, e precisamente:

a) convenzione 15.11.1989 fra il Ministero ed il Rimez per lire 50.000.000; tale convenzione fu sottoscritta, per il Ministero, dalla dott.ssa Salerno Eva e per il Rimez dall'allora responsabile Procaccini Ubaldo. Il Ministro della sanità, con nota del 30.7.90 a firma del Ministro De Lorenzo - che richiamava un Decreto 1.12.1989 - comunicava al Rimez l'avvenuta approvazione di tale convenzione;

b) convenzione 29.12.1990 fra il Ministero ed il Rimez per lire 700.000.000 compreso Iva; tale convenzione fu sottoscritta, per il Ministero, dal prof. Silano Vittorio e, per il Rimez, dall'allora responsabile Cilento Stefano.

Con decreto 29.12.90 il Ministro De Lorenzo approvava e rendeva esecutiva la convenzione citata, e con nota 29.7.91 il Ministero dava comunicazione al Rimez dell'avvenuta esecutività della convenzione, per l'importo di lire 700.000.000, Iva compresa.

c) convenzione 13.2.90 fra l'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro) ed il Rimez per lire 30.000.000; detta convenzione fu firmata per l'Ispesl dal dr. Boccaldi Antonio, e per il Rimez dall'allora responsabile Cilento Stefano; essa fu resa esecutiva con decreto ministeriale a firma del Ministro De Lorenzo Francesco.

In tutte le ipotesi di corruzione attribuite al De Lorenzo si è sempre fatto esplicito e costante riferimento alle funzioni da lui esercitate e alla contrarietà della sua condotta al dovere di imparzialità.

Gli interventi attribuiti al De Lorenzo per la registrazione di nuovi farmaci o per favorire alcune imprese farmaceutiche in relazione alla revisione dei prezzi o di talune pratiche burocratiche si collocano tutti nell'ambito delle funzionali competenze del Ministro della sanità; nell'ambito delle predette funzioni, infatti, rientrano senza dubbio l'autorizzazione ed il controllo sulla produzione ed il commercio di tutte le specialità farmaceutiche, nonché l'organizzazione (nomina di taluni componenti) dell'Istituto superiore della sanità, cui spetta il compito, a

mezzo del C.I.P. di stabilire i prezzi dei medicinali già inseriti nel prontuario terapeutico o autorizzare l'eventuale inserimento di nuove specialità.

È altresì compito del Ministro della sanità predisporre il preventivo di spesa per il dicastero a lui affidato, nonché dare esecuzione alle direttive della CEE in tutta la materia sanitaria.

Da ciò discende che spetta al Ministro esprimere in tali materie le sue qualificate valutazioni ed assumere le relative decisioni in ottemperanza al dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nell'amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Invero la condotta contestata al De Lorenzo, in violazione del predetto dovere di imparzialità, integratrice delle ipotesi di corruzione, non può essere disgiunta da quella concernente il finanziamento illecito del Partito liberale italiano, essendosi in presenza di un concorso formale tra i predetti reati. Sicchè anche tali reati, così come il ricorso alla falsa fatturazione da parte delle imprese corruttrici che serviva a giustificare fraudolentemente gli illeciti versamenti, sono stati commessi in violazione di quei preminenti interessi pubblici che dovrebbero caratterizzare l'esercizio di funzioni di Governo.

Sullo stesso piano e di più immediata collocazione nella categoria dei reati ministeriali appaiono le prospettate ipotesi delittuose di abuso di ufficio, secondo le quali il De Lorenzo, in qualità di Ministro, approvava delle convenzioni che comportavano un cospicuo vantaggio patrimoniale al Rimez, centro studi espressione diretta degli interessi economici e politici del medesimo De Lorenzo.

A proposito di tali convenzioni, è più che evidente l'abuso da parte di De Lorenzo, il quale di fatto finisce con il finanziare se stesso, e per diversi milioni, approfittando della sua carica ministeriale: è fuor di dubbio - per tutte le motivazioni indicate in precedenza a proposito dei rapporti del Rimez con le imprese - che il Rimez sia una struttura di De Lorenzo, che funge da serbatoio economico per quest'ultimo. Ed è certamente grave che De Lorenzo, facendo leva sulla sua qualità di Ministro, finanzia tale struttura che serve, a sua volta, anche a consolidare tale potere mediante l'organizzazione di manifestazioni e convegni che finiscono col promuovere la sua immagine.

Non va neppure trascurato - per dimostrare l'assoluta pretestuosità dei «lavori» forniti dal Rimez - quanto emerge dall'annotazione dei CC a f. 30: lo stesso studio commissariato dall'Ispepl per lire 30.000.000 viene poi fornito alla Lepetit a lire 71.400.000.

In sostanza, le convenzioni inerenti studi erano per De Lorenzo solo un pretesto per erogare denaro pubblico a favore di un istituto collaterale alla sua attività: in ciò si sostanzia l'ipotesi di abuso in atti di ufficio relativa a siffatte convenzioni. Allo stesso modo la consegna di studi alle imprese farmaceutiche era solo un pretesto per intascare da dette imprese contribuzioni non lecite che venivano in tal modo mascherate attraverso delle false fatturazioni: in ciò si sostanzia l'ipotesi di corruzione.

Orbene, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Puttini Giuseppe e della annotazione dei CC del 7.7.94, ritiene questo Collegio che debbano svolgersi ulteriori indagini, previa richiesta di autorizzazione

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a procedere al competente Senato della Repubblica, stante la posizione del De Lorenzo di Ministro all'epoca dei fatti.

Il Senato concedeva autorizzazione a procedere nei confronti delle sottoindicate persone:

- 1) De Lorenzo Francesco n. Napoli il 5.6.1938 ivi res. via Stazio n 118;
- 2) Marone Giovanni, n. Napoli il 28.4.1946 ivi res. via Posillipo - Villa Chiara - n. 66;
- 3) Puttini Giuseppe, n. Napoli il 2.11.1958, ivi res. Corso Vittorio Emanuele 651;
- 4) Bellini Giampiero, n. Firenze 26.8.36 res. Milano via G. Pagano n. 52;
- 5) Gerritsen Adrianus J., n. Bergen Op Zoom (Olanda) il 22.9.1933, domiciliato presso la sede della Organon Italia spa, via Ostilia 15 Roma;
- 6) Del Nobolo Giorgio, n. Milano il 19.4.1946, do. presso la sede della BIK Gulden Italia spa, via Giotto n. 1, Cormano (MI);
- 7) Jorio Franco, n. Milano l'1.5.1909, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero - Alba (CN);
- 8) Chiesa Severino, n. Brusasco (TO) il 21.3.1925, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero Alba (CN);
- 9) Procaccini Ubaldo, n. Napoli il 9.11.1941 res. Napoli via Posillipo n. 69;
- 10) Cilento Stefano, n. Napoli il 25.6.1958, ivi res. via Posillipo 66, per i seguenti reati loro rispettivamente addebitati:

DE LORENZO Francesco

MARONE Giovanni

BELLINI Giampiero

PUTTINI Giuseppe

1) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 C.P., per avere De Lorenzo deputato del PLI e Ministro della Sanità, ricevuto da Bellini Giampiero, Consigliere delegato dall'impresa farmaceutica Schering Ploug spa, la somma di lire 25.000.000 (sotto forma di pagamento di un fattura fittizia, n. 4 del 27.3.92 per l'importo di lire 25.000.000 oltre IVA, emessa a favore della Schering dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Bellini;

2) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere Bellini Giampiero, nella qualità indicata al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del PLI e di Ministro della Sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 25 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

DE LORENZO Francesco  
MARONE Giovanni  
GERRITSEN Adrianus  
PUTTINI Giuseppe

3) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere De Lorenzo deputato del PLI e Ministro della Sanità, ricevuto da Gerritsen Adrianus, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica Organon Italia spa, la somma di lire 25.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 8 dell'1.4.92 per l'importo di lire 25.000.000 oltre IVA, emessa a favore dell'Organon dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Gerritsen;

4) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere Gerritsen Adrianus, nella qualità indicata al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del PLI e di Ministro della Sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 25 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

DE LORENZO Francesco  
MARONE Giovanni  
DEL NOBOLO Giorgio  
PUTTINI Giuseppe

5) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP, per avere De Lorenzo, deputato del PLI e Ministro della Sanità, ricevuto da Del Nobolo Giorgio, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica Bik Gulden spa, la somma di lire 50.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 9 del 2.4.92 per l'importo di lire 50.000.000 oltre IVA, emessa a favore della Bik Gulden dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Del Nobolo;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere Del Nobolo Giorgio, nella qualità indicata al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del PLI e di Ministro della Sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 50 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

DE LORENZO Francesco  
MARONE Giovanni  
JORIO Franco  
CHIESA Severino  
PUTTINI Giuseppe

7) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere De Lorenzo deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da Jorio Franco e Chiesa Severino, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato dell'impresa Ferrero SpA, la somma di lire 25.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 14 del 14.5.92 per l'importo di lire 25.000.000 oltre IVA, emessa a favore della Ferrero dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative alla predetta ditta, cui erano interessati Jorio e Chiesa;

8) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere Jorio Franco e Chiesa Severino, nelle qualità indicate al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 25 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

DE LORENZO Francesco  
PROCACCINI Ubaldo

9) del delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p. perchè, in concorso e previo accordo fra loro, De Lorenzo Francesco nella qualità di Ministro della Sanità, al fine di procurare al Rimez di Napoli (centro studi retto formalmente da Procaccini Ubaldo, ma in realtà espressione diretta del medesimo De Lorenzo, per conto del quale detto centro erogava spese per manifestazioni, convegni, gestione di sedi politiche ecc.) un ingiusto

vantaggio patrimoniale, approvava una convenzione conclusa con il citato Rimez per l'importo di L. 50.000.000 ed avente ad oggetto uno studio sul Servizio Sanitario Nazionale.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli e Roma negli anni 1989-90.

DE LORENZO Francesco

CILENTO Stefano

10) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 323 c.p. perchè, in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, De Lorenzo Francesco nella qualità di Ministro della Sanità, al fine di procurare al Rimez di Napoli (centro studi retto formalmente da Cilento Stefano, ma in realtà espressione diretta del medesimo De Lorenzo) un ingiusto vantaggio patrimoniale, approvava due convenzioni concluse con il citato Rimez, rispettivamente dal Ministero della Sanità per l'importo di L. 700.000.000 (avente ad oggetto uno studio sui fitofarmaci) e dall'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) per l'importo di L. 30.000.000 (avente ad oggetto uno studio sull'illuminazione sui posti di lavoro).

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli e Roma negli anni 1990-91.

\* \* \*

Peraltro, l'intero procedimento attiene, come già argomentato nel provvedimento che sostanzialmente si è sopra riportato, ai rapporti del Centro Studi Rimez con una serie di imprese, quali Shering Plough, Organon Italia, Bik Gulden e Ferrero, per le quali risulta già iscritta a Mod. 21 una serie di indagati.

E, pertanto, con riferimento al proc. penale a margine indicato nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altri (vicende Rimez), all'esito delle attività di indagine compiute da questo Collegio, si rappresenta quanto segue.

Quanto alla Bik Gulden, l'indagato Del Nobolo Giorgio, direttore generale della sede italiana dell'impresa, ha presentato una memoria, con allegata documentazione, dalla quale si evince che la proposta del Rimez fu inviata direttamente alla casa madre della società, avente sede in Germania, e che la spesa relativa fu autorizzata dal Presidente della società, Heinz Wolf Bull. Inoltre, Marone, nel corso dell'interrogatorio reso al «Tribunale dei Ministri» in data 24 maggio 1995, ha sostenuto che per la Bik Gulden parlò con un signore straniero, calvo, massimo responsabile della casa madre della società (f. 156-157 vol. interrogatori), e che dovrebbe, per l'appunto, identificarsi in Heinz Wolf Bull.

Pertanto, salvo ulteriori valutazioni della posizione di Del Nobolo, si deve procedere nei confronti di Heinz Wolf Bull, previa autorizzazione da concedersi da parte del Senato, conformemente a quanto fatto per la posizione degli altri indagati, e segnatamente per la posizione di Del Nobolo Giorgio. Trattasi, infatti, di coindagati di De Lorenzo Francesco, all'epoca dei fatti Ministro della Sanità.

Quanto alla Ferrero, gli indagati Chiesa Severino e Jorio Franco hanno sostanzialmente negato il proprio coinvolgimento nella vicenda; in particolare, Chiesa Severino, sia con la memoria depositata in data 1.2.95, sia nel corso dell'interrogatorio reso in data 2.6.95 (cfr. ff. 396 e segg. vol. interrogatori) ha sostenuto di non aver avuto alcun ruolo nella questione, sottolineando che la competenza in materia apparteneva a tale Dogliani Domenico, procuratore della società. Dal canto suo, Marone Giovanni, segretario particolare del Ministro De Lorenzo, ha sostenuto di aver contrattato con il Dogliani per la fornitura dello studio del Rimez (cfr. ff. 159 e segg. vol. interrogatori).

Quanto all'aspetto autorizzativo, dall'interrogatorio del Chiesa (f. 398 e segg. vol. interrogatori), emerge che il pagamento della fattura, vistata da Dogliani, fu autorizzato da Dogliotti Amilcare, altro amministratore delegato della società. La firma di questi è apposta in calce alla fattura n. 14 del 14.5.92 del Rimez, oggetto della contestazione (allegato n. 6 alla memoria difensiva del Chiesa).

Pertanto, l'imputazione relativa ai rapporti fra la Ferrero ed il Rimez - salva ogni valutazione successiva per le posizioni del Chiesa e dello Jorio - va estesa al Dogliani ed al Dogliotti, cui va attribuita la responsabilità per l'illecito rapporto.

Anche per tale vicenda, conformemente a quanto espresso per la posizione di Heinz Wolf Bull, va avanzata richiesta di autorizzazione a procedere, nei confronti di Dogliani Domenico e di Dogliotti Amilcare.

P. Q. M.

chiede l'autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica:

a) per le vicende Bik Gulden-Rimez e Ferrero-Rimez nei confronti di:

1) Heinz Wolf Bull, n.a Karlsruhe (Germania) il 27.12.1938, res. Konstanz, Gonstanzer Weg 13.

2) Dogliani Domenico, n. a Salmuor (CN) l'11.5.1937, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero-Alba (CN);

3) Dogliotti Amilcare, n. a Neive (CN) il 15.8.1929, dom. presso Ferrero spa, con sede in Piazzale P. Ferrero-Alba (CN);

in ordine ai reati qui di seguito specificati:

capi di imputazione 1)-4)

*omissis*

DE LORENZO Francesco (*omissis*)

MARONE Giovanni (*omissis*)

HEINZ Wolf Bull

PUTTINI Giuseppe (*omissis*)

5) del delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere De Lorenzo Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da Del Nobolo Giorgio, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica Bik Gulden spa, e da Heinz Wolf Bull, Presidente della medesima so-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cietà, la somma di lire 50.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 9 del 2.4.92, per l'importo di lire 50.000.000 oltre IVA, emessa a favore della Bik Gulden dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa, Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo Francesco - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Del Nobolo.

6) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e L. 195/74, per avere Del Nobolo Giorgio ed Heinz Wolf Bull, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo Francesco, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 50 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

DE LORENZO Francesco (*omissis*)

MARONE Giovanni (*omissis*)

JORIO Franco (*omissis*)

CHIESA Severino (*omissis*)

DOGLIANO Domenico

DOGLIOTTI Amilcare

PUTTINI Giuseppe (*omissis*)

7) del delitto di cui agli artt. 110, 319-321 c.p., per avere De Lorenzo Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da Jorio Franco e Chiesa Severino, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato dell'impresa Ferrero SpA, nonchè da Dogliano Domenico e Dogliotti Amilcare, rispettivamente procuratore e secondo amministratore delegato dell'impresa citata, la somma di lire 25.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 14 del 14.5.92, per l'importo di lire 25.000.000 oltre IVA, emessa a favore della Ferrero dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative alla predetta ditta, cui erano interessati Jorio e Chiesa.

8) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere Jorio Franco, Chiesa Severino, Dogliano Domenico e Dogliotti Amilcare, nelle qualità rispettivamente indicate al capo precedente, in concorso tra loro, corrisposto a De Lorenzo Francesco, quale deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, su indicazione dei Marone Giovanni,

suo segretario, la somma di L. 25 milioni oltre IVA, indicata al capo che precede e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

Il Collegio

(F.to Il Presidente Dott. Marco OCCHIFINO

F.to I Giudici Dott. Giuseppe DE TULLIO  
Dott. Francesco PELLICCHIA)